



**CITTA' DI TARQUINIA**  
**Provincia di Viterbo**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE**  
**DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS**  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Oggetto:** [ID: 10068] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza unitaria di 7,2 MW per la produzione di energia da realizzarsi nel territorio comunale di Tarquinia (VT), potenza complessiva 64,8 MW. Procedimento di VIA/PNIEC. Parere di competenza.

*Proponente: San Nicola Energia S.r.l.*

Il Comune di Tarquinia, in qualità di Ente direttamente interessato dall'intervento in oggetto, nonché competente all'espressione del proprio parere di competenza avente rilievo anche ambientale in virtù di quanto disposto dall'art. 3 ter del D.Lgs 152/2006 secondo il quale: **“La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.**”, all'esito della verifica circa gli elaborati prodotti dalla proponente, intende evidenziarne lacune e criticità progettuali afferenti molteplici aspetti, dalla collocazione dell'intervento allo studio dell'intervisibilità e dell'incidenza ambientale, finanche alla proposta di misure compensative ritenute inadeguate allo scopo, alla luce delle considerazioni che seguono:

**A)-** l'intervento proposto risulta eccessivamente impattante sotto il profilo ambientale, paesaggistico e territoriale in genere, presentando nove aerogeneratori la cui altezza rende non mitigabile in modo alcuno l'inserimento, collocandosi peraltro in una zona fragile del territorio di Tarquinia, e del Viterbese in generale, già occupata da impianti e prossima a recettori e punti sensibili oggetto di tutela dalla normativa vigente. È sufficiente la visione della Tavola prodotta dalla proponente ove vengono inseriti gli impianti eolici e fotovoltaici in esercizio, autorizzati ed in corso di autorizzazione per acclarare la saturazione dell'Area vasta e la conseguente insostenibilità di nuovi interventi (cfr. Elaborato WON018-S.9).

**B) -** L'analisi dell'impatto cumulativo appare carente sotto il profilo della compiuta valutazione dei riflessi che la presenza congiunta di molteplici impianti genera sull'area vasta sopraccitata. Tali riflessi, infatti, dovrebbero comportare anche la riduzione delle soglie di potenza ( del 50%) secondo quanto dispone il DM 52/2015 applicabile a tutti i progetti elencati nell'allegato VI alla parte seconda del TUA : **“Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).** Non solo, il cumulo degli interventi sul territorio apre anche a valutazioni ulteriori circa la saturazione dell'area interessata e quindi l'interdizione, a monte, dell'intervento.

C)- Va infatti considerato che quella stessa area presenta una concentrazione tale di infrastrutture da rendere i nuovi inserimenti territorialmente insostenibili, poiché di per sé lesivi del dovere di equa distribuzione delle fonti FER sul territorio nazionale quale diretta espressione, non solo del *Burden Sharing*, ma anche del principio di eguaglianza di matrice costituzionale.

L'installazione di un nuovo impianto FER, infatti, andrebbe valutata non richiamando semplicemente la politica energetica statale ed i generici obiettivi di contenimento e progressiva eliminazione delle fonti fossili, bensì analizzando la situazione concreta in termini di impatto territoriale, economico e paesaggistico con il fabbisogno energetico del Lazio e la presenza massiva di impianti nel territorio di Tarquinia-Montalto di Castro-Tuscania, così da evidenziare se quella nuova installazione risponda o meno a tale fabbisogno e, soprattutto, al principio soprarichiamato di equa distribuzione degli impianti sul territorio. Sul tema è illuminante la DGR della Regione Lazio n.171 del 12.5.2023 dove si riporta testualmente: ***"RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0"***. Non può esservi dubbio sul fatto che tale assunto debba ritenersi applicabile in via di principio anche agli impianti eolici, avendo la Giunta deliberato con l'unico obiettivo di tendere alla minimizzazione degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali in genere.

Si riportano al proposito ulteriori stralci della citata delibera che chiariscono la posizione espressa:

***"CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 del PER Lazio dell'intero tessuto economico dovrà avvenire tenendo conto di criteri di priorità tali da non determinare potenziali squilibri tra i diversi territori provinciali al fine di sviluppare le installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili su aree e superfici idonee da individuare, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e del PER Lazio ai sensi dell'articolo 3.1.1 della legge regionale n. 16 del 2011;***

***CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici"***

È pertanto evidente come la Provincia di Viterbo presenti una concentrazione di impianti FER, sia eolici che fotovoltaici, tale da incidere, *ab origine*, sulla possibilità di assenso degli interventi, interdichendo le iniziative private come quella contenuta nell'istanza in oggetto.

Quanto richiamato nella Delibera, peraltro, non risulta applicabile soltanto ai procedimenti oggetto di PAUR, esprimendo, piuttosto, la posizione generale della Regione Lazio, la quale con dati certi dimostra la situazione di saturazione da impianti FER presente nell'area vasta del Viterbese e, in particolare, nei Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro.

Si legge infatti nel deliberato dell'atto più volte menzionato:

***"di stabilire che i criteri di cui al punto 1 costituiscano, altresì, principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell'espressione degli atti, rilasciati nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale di cui al d.lgs. 152/2006."***

D)- sulla presenza di recettori sensibili nell'area circostante l'impianto si evidenzia quando riportato dalla stessa proponente:

***"Si sottolinea che, come verificabile nella Figura che segue, sono presenti recettori sensibili di tipo residenziale in un intorno di 500 m dall'asse dell'aerogeneratore nel solo caso degli aerogeneratori denominati come TR01, TR02 e TR05. (cfr pag 5 ELABORATO WON018\_ES\_8\_1\_Individuazione recettori) che vale, da solo, ad escludere simili installazioni, trattandosi di una vicinanza eccessivamente prossima ad***

abitazioni, specie ove risultino indimostrati la sostenibilità dell'impatto acustico e, in generale, l'assenza di pericolosità dell'intervento.

**E)-** si rilevano invero criticità anche per quanto afferisce alla conformità del progetto proposto rispetto alla pianificazione acustica sia del Comune di Tarquinia che di Montalto di Castro.

Negli elaborati prodotti viene soltanto indicata la classe, secondo il piano di zonizzazione acustica presente a Tarquinia, ove ricadrebbe l'intervento, senza uno studio di dettaglio sull'impatto acustico degli aerogeneratori, indicando lo stato attuale delle emissioni, l'incidenza dell'intervento, il rispetto dei valori previsti nella classe ed i limiti di differenziale.

Si evidenzia infatti che i criteri della zonizzazione acustica rispondono all'esigenza di individuare i livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi ad ogni ambito territoriale, tenendo conto della tutela della qualità e della salubrità dei luoghi. L'obiettivo principe è infatti quello di prevenire fenomeni di inquinamento acustico, connessi ad aspetti di tutela del diritto alla salute, tanto più marcati ove si evidenziano recettori sensibili con presenza di abitazioni, nonché relativi alla generale integrità degli spazi e dell'Ambiente.

In altre parole, l'introduzione di un elemento idoneo ad alterare quei valori, come un impianto eolico, si rivela incoerente con i criteri della pianificazione acustica laddove non se ne dimostri la sostenibilità anche sotto tale profilo.

**F)-** circa la valutazione di incidenza se ne contesta la stessa modalità di redazione poiché risultano errati i presupposti normativi richiamati nell'elaborato prodotto:

Si legge infatti:

***“La presente relazione è stata redatta per la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003 (L.R. n. 17/2007), relativamente al “Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Tarquinia (VT). Potenza nominale 64,8 MW”.***

*Gli aerogeneratori di progetto non ricadono direttamente in un'area Rete Natura 2000, tuttavia, lo studio si è reso necessario in quanto a livello di area vasta, definita in un buffer di 5 km, sussistono alcuni siti naturalistici, quali:*

*Le aeree protette più vicine sono:*

- ZSC IT6010027 “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” c.ca 2,5 km a ovest;
- ZSC IT6010039 “Acropoli di Tarquinia” c.ca 5 km a sud-est;
- ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” c.ca 5 km a sud-est;
- ZPS e IBA IT6010026 “Saline di Tarquinia” c.ca 7 km a sud

*Nello specifico, nessuna opera di progetto ricade all'interno di tali aree.*

*Lo studio è stato redatto con riferimento ai contenuti dell'allegato G del DPR 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003 (L.R. n. 17/2007)...” ( cfr pag.2 WON018\_ES\_10\_1\_Studio di incidenza)*

Si consideri infatti che in questa materia occorre avere come riferimento le linee guida nazionali sulla VINCA - Direttiva 92/43/CEE “ HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate con Intesa del 28.11.2019, ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 - le quali prevedono, disciplinandolo, il contenuto, la metodologia ed il livello di dettaglio necessario ad una compiuta valutazione di incidenza, rappresentando così il riferimento normativo ineludibile circa la legittimità dello studio prodotto dall'istante.

La proponente, anzitutto, manca di fornire in modo agevole i riferimenti bibliografici e l'appendice, così come richiesto dalle linee guida, le quali prevedono:

*“VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

*Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali....”*

Risulta inoltre carente anche il cuore della Valutazione di incidenza ( Livello II di Valutazione Appropriata), che non contiene una idonea analisi qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000. La valutazione di incidenza va infatti riferita agli habitat, habitat di specie e specie delle Aree Natura 2000 coinvolte, considerando non solo l'impatto dato dalla presenza ed il funzionamento delle pale eoliche, ma anche da tutte le fasi di cantiere. Occorre inoltre quantificare le incidenze e il livello di significatività delle stesse prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

Al proposito le linee guida nazionali sulla VINCA riportano che:

*“Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II*

***Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P//A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.”***

Considerato quindi il livello degli impatti generati dall'intervento in oggetto sull'ambiente e sulla biodiversità come Bene tutelato, si riporta un principio cardine della materia che obbliga in via prioritaria il rispetto di un dovere di precauzione nella valutazione dei progetti aventi incidenza ambientale, imponendo quindi un'ottica preventiva rispetto alla causazione di possibili successive interferenze negative.

Le linee guida nazionali sulla VINCA stabiliscono infatti che:

### **1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza**

#### **Principio di precauzione**

*Il principio di precauzione è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.*

Nel caso di specie non è possibile escludere con ragionevole certezza che il progetto in oggetto generi interferenze significative sull'ambiente.

**E)-** Lo studio sull'intervisibilità dell'impianto prodotto si rileva inidoneo a dimostrare l'effettivo impatto visivo dell'intervento sull'area vasta. Si richiedono fotosimulazioni approfondite mostrando le prospettive di visibilità dell'impianto da tutti i punti sensibili del territorio di Tarquinia, Montalto di Castro e Tuscania, ivi incluse le Saline, il litorale, il centro storico, la zona archeologica, la viabilità sia principale che secondaria, ecc..

**F)-** circa la proposta di misure compensative stupisce l'approccio dimostrato dall'azienda che invita, addirittura, a considerare il parco eolico come “ un attrattore territoriale” :

*“Di fatto, come riportato negli elaborati della sezione PD.AMB del progetto definitivo, si è immaginato di trasformare il parco eolico da elemento strutturale respingente a vero e proprio “attrattore”. Si è pensato quindi di rendere esso stesso un reale “parco” fruibile con valenze multidisciplinari: un luogo ove recarsi per ammirare e conoscere il paesaggio agrario e l’ambiente naturale; una meta per svolgere attività ricreative, e per apprendere nozioni sulla storia degli insediamenti e delle attività rurali; un luogo dove conoscere anche i significati e le valenze delle fonti rinnovabili. Si è inteso così far dialogare il territorio, con le sue infrastrutture, le sue componenti naturali, storico-culturali ed antropiche all’interno di una ‘area parco’, ove fruire il paesaggio e le risorse ambientali esistenti, in uno alle nuove risorse che l’uomo trae dallo stesso ambiente naturale” (pag 33 SIA). Considerando quindi che è la stessa proponente ad affermare che un impianto come quello in oggetto sia “**respingente**” rispetto al paesaggio in cui viene inserito, non si comprende quale possa esserne l’attrattiva territoriale. Conoscere il paesaggio agrario e l’ambiente naturale significa, all’opposto di quanto sostenuto nel SIA, preservare i tratti tipici ed identitari della Tuscia e della maremma laziale. Questa visione delle pale eoliche come anello di congiunzione tra tutela ambientale e paesaggistica tradisce una impostazione di fondo errata che vuole colorare gli impianti di un unico fine di caratura pubblicitaria, quando in realtà la produzione di energia alternativa si appaia all’iniziativa economica privata mostrando anche il lato squisitamente privatistico delle installazioni. L’inserimento di un parco eolico di dimensioni imponenti, come quello proposto nell’istanza in oggetto, rappresenta comunque un elemento estraneo rispetto al territorio e alle sue componenti ambientali e paesaggistiche che non possono assorbire simili infrastrutture solo con l’etichetta apodittica di “nuove risorse dell’ambiente naturale”, senza nemmeno considerare, invece, la sottrazione territoriale che essi generano in termini di aree, produttività, visuali e, in generale, attrattività.*

La proponente trascura la lesione come la necessità di compensarla territorialmente, finendo così per uscire anche da questo parametro di legittimità e svelando un approccio autoreferenziale ed estraneo al sistema, inaccettabile, e tutto mirato al profitto. L’intervento invece, non compensabile per gli effetti, rimane inevitabilmente incapace di equilibrare i valori costituzionali dell’art. 9 perseguendo una filosofia che non giova alla materia, bisognosa di dimostrazione di qualità progettuale e accurata scelta di collocazione e non di frettolose scorciatoie.

**G)-** Sull’inquadramento dell’intervento rispetto al PRG di Tarquinia si riporta quanto sostenuto nel SIA per confutarne le argomentazioni:

**“Dallo stralcio cartografico risulta una sovrapposizione delle WTG TR001 - TR008 e aree con presenze storiche o archeologiche individuate.** *Le restanti opere di progetto sono localizzate in Zona E - zone per attività agricole, e più in particolare nella sottozona E1 “Zone per attività agricole e di trasformazione”. In queste aree è ricompreso tutto il territorio comunale destinato alla conservazione dell’aspetto caratteristico del paesaggio e alla conservazione sviluppo delle attività agricole. Nelle aree con presenze storiche o archeologiche, non può essere rilasciata nessuna licenza di costruzione, ampliamento e trasformazione senza il preventivo benestare della Soprintendenza a Monumenti e, ove trattasi di resti archeologici, anche la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale.*

*Il progetto risulta essere compatibile con le previsioni del Piano, in quanto: - le opere di progetto non rientrano tra gli interventi non ammessi dalle NTA del PRGC. - la localizzazione dell’impianto in tali aree risulta pienamente coerente con quanto indicato nella DGR n. 594/2019, dove si stabilisce che lo sviluppo delle fonti da energie rinnovabili debba essere contemplato con la tutela del suolo agricolo ed in particolare quello ricadente nelle zone omogenee E”*

Non si comprende quindi come la localizzazione del progetto sia coerente con il PRG dal momento che due pale risultano interferire con aree con presenze storiche o archeologiche individuate, richiamando anche il necessario parere della Soprintendenza trattandosi, all’evidenza, di aree vincolate.

Stante tutto quanto sopraesposto il Comune di Tarquinia esprime il proprio parere negativo circa l'intervento in oggetto, considerato anche che eventuali successive integrazioni non potrebbero superare, allo stato, il dissenso espresso alla luce delle criticità evidenziate che toccano gli stessi presupposti dell'iniziativa.

Riservata e salva ogni ulteriore prerogativa in merito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Avv. Marco L. Marchetti*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE X

*Arch. Valentina Troiani*

C\_D024 - ACC9864 - 1 - 2023-09-07 - 0037584